

Citta' metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Variante non sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Quassolo, assentita a Edison SpA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 96 del 15/1/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua, fatti salvi i diritti dei terzi e l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di Legge, di assentire a Edison SpA con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 - C.F.06722600019, P.IVA n. 08263330014, la variante non sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Quassolo rilasciata con D.D. n. 655-25719 in data 19/9/2016, i cui termini devono di conseguenza intendersi così modificati: portata massima 75.000 litri/s, portata media 25.800 litri/s, salto fiscale invariato pari a metri 3,75, potenza nominale media pari a 947 kW;
- 2) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 14/1/2021 rep. n. 6, contenente variazioni e integrazioni al disciplinare principale ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine previsto dalla citata D.D. n. 655-25719 in data 19/9/2016;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 15/R, la variazione in diminuzione del canone, del sovracanone BIM e del sovracanone rivierasco, commisurati alla nuova potenza nominale media pari a 947 kW in luogo di 1.664 kW, decorre dalla annualità successiva al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che la concessione resta subordinata a tutti gli obblighi già stabiliti nella suddetta D.D. n. 655-25719 in data 19/9/2016 e nel disciplinare principale, per quanto compatibili con gli esiti della presente istruttoria;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e a tutti i soggetti titolari di atti di assenso nell'ambito della procedura integrata con l'istruttoria di variante alla autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., alla Regione Piemonte, agli Enti rivieraschi e a quelli facenti parte del BIM, ai fini dell'aggiornamento degli importi del canone e dei sovracanoni dovuti;
- 7) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data: 14/1/2021

"(... omissis ...)

Art. 6

I primi cinque paragrafi dell'art. 9 del disciplinare principale sono soppressi e sostituiti come segue: "Sulla base della vigente disciplina regionale, il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della traversa è quantificato pari a 13.905 litri/s (DMV base).

Detta portata deve essere rilasciata con la seguente regola operativa:

- 1) ove la portata in arrivo sia inferiore o uguale alla somma del DMV base e della componente di modulazione (10% della differenza tra la portata istantanea in arrivo alla traversa e il DMVbase):
 - 478 litri/s dal passaggio artificiale per l'ittiofauna (QPAI);
 - 968 litri/s dalla vena di mascheramento della traversa;
 - la restante competenza, inclusa la componente di modulazione, dal gruppo di valorizzazione del DMV;
- 2) ove la portata in arrivo sia superiore alla massima competenza di cui al precedente punto 1), ed inferiore alla somma tra massima competenza dell'impianto, QPAI e contributo di mascheramento:
 - 478 litri/s dal passaggio artificiale per l'ittiofauna (QPAI);
 - 968 litri/s dalla vena di mascheramento della traversa;
 - la restante competenza, inclusa la componente di modulazione al 10%, dal gruppo di valorizzazione del DMV e da uno o entrambi i gruppi di produzione collocati fuori alveo, con priorità di utilizzo del gruppo di valorizzazione del DMV. In particolare la prima delle due turbine fuori alveo potrà entrare in esercizio in presenza di una portata in arrivo superiore alla somma del valore del DMV modulato e la portata minima di esercizio della prima turbina fuori alveo;
- 3) ove la portata in arrivo sia superiore alla massima competenza di cui al precedente punto 2), la portata eccedente sfiorerà sul coronamento della traversa in aggiunta alla vena di mascheramento, e i tre gruppi di produzione potranno turbinare la portata massima assentita. In nessun caso potrà verificarsi che i gruppi di produzione collocati fuori alveo siano attivi a discapito della turbina di valorizzazione del deflusso minimo vitale; in presenza di malfunzionamenti di quest'ultima, o di necessità di manutenzione della stessa, il deflusso minimo vitale dovrà essere rilasciato per tracimazione dalla traversa gonfiabile”

Art. 7

L'art. 13 del disciplinare principale è integrato/modificato come segue:

“Il termine di mesi ventiquattro indicato al punto a) deve intendersi entro trenta giorni dalla acquisizione del provvedimento di delega all'esercizio dei poteri espropriativi rilasciato dalla competente Struttura di questa Città metropolitana; tale delega dovrà essere chiesta entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo. Il termine di mesi trentasei indicato al punto b) deve intendersi al 3/8/2021, termine corrispondente a cinque anni decorrenti dal D.S.M. n. 295-17798 del 4/8/2016 riportante il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ed entro il quale, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto deve essere realizzato”

(... omissis ...)”